



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacato

a cura del Centro Ricerche e Formazione
Presidente Maria Novella Bettini



L'ISTITUTO del distacco del personale rappresenta un'area di notevole interesse sia sul piano giuslavoristico sia tecnico-prevenzionale per effetto di una disciplina dai contorni non ancora esattamente delineati e delle criticità esistenti nel processo di flessibilizzazione.

Per tali ragioni, tramite una recente circolare (n. 28/05), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto nuovamente sul tema dettando utili indirizzi interpretativi e applicativi.

Il Dicastero del Welfare, pur affrontando in via principale le correlazioni tra distacco e cassa integrazione, ha fornito interessanti spunti anche per un approfondimento sulla tutela del diritto alla salute del lavoratore distaccato, problematica, questa, particolarmente complessa per l'effetto dell'intreccio di diversi rapporti e, soprattutto, per la dissociazione del soggetto titolare del rapporto di lavoro e destinatario della prestazione del lavoratore.

Al fine di avere una visione più chiara dei rapporti che si sviluppano all'interno dell'istituto del distacco, occorre compiere alcune indispensabili precisazioni. Nel comando il lavoratore resta, sotto il profilo amministrativo, in carico al datore di lavoro originario, che provvederà ad annotare i dati del prestatore sui libri matricola e paga, corrisponderà la re-

tribuzione, registrerà le progressioni di carriera e provvederà agli obblighi assicurativi e previdenziali.

Lo stesso datore conserverà il potere direttivo generale, anche se «affievolito», in quanto il distacco

non comporta la cessazione del rapporto di lavoro principale.

Per quanto concerne lo svolgimento del rapporto, il lavoratore sarà inserito temporaneamente all'interno dell'unità produttiva del distaccatario e sottopo-

sto al rapporto gerarchico in atto presso lo stesso. Di conseguenza, sarà assoggettato all'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro presso cui è stato destinato.

Il risultato finale è la dissociazione tra titolare

del rapporto di lavoro e destinatario della prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini preventivisti, è possibile affermare che la posizione soggettiva del distaccatario è accomunata a quella del debitore primario di sicurezza, direzione e sorveglianza del lavoro.

Tuttavia, ciò non significa che il datore di lavoro distaccante sia esente da ogni responsabilità e, in particolare, da quelle scaturenti dal d.lgs. 626/94.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il datore di lavoro distaccante e l'impresa distaccataria detengono responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, pur se evidentemente sbilanciate verso la seconda e che, per tale motivo, devono necessariamente sviluppare rapporti di cooperazione e coordinamento.

In termini generali, si realizza una situazione simile a quella dell'appalto in cui il datore di lavoro

committente e l'appaltatore sono chiamati in concorso ad adempiere agli obblighi di sicurezza.

Nel distacco, tuttavia, la ripartizione degli obblighi di sicurezza appare più sfumata per effetto del carattere innovativo dello strumento.

L'Inps ha fornito delle precisazioni in materia, tramite una recente circolare risalente al 2 agosto scorso (circ. n.39/05).

Ribadendo che la titolarità del rapporto assicurativo permane in capo al distaccante, l'Istituto previdenziale ha rilevato che l'obbligo del lavoratore di comunicare l'avvenuto infortunio può essere eseguito nei confronti sia del distaccante che del distaccatario senza perdere l'in-

dennizzo (purché sia tempestivo).

Sarà cura delle aziende interessate stipulare accordi che prevedano l'obbligo del distaccatario di trasmettere con immediatezza al distaccante le informazioni e la documentazione relative all'evento in oggetto. Di particolare interesse sono le precisazioni sull'azione di regresso o rivalsa dell'Inps nei confronti dell'azienda. Infatti, l'Istituto potrà sempre svolgere l'azione di regresso nei confronti sia del distaccante sia del distaccatario in relazione alle rispettive responsabilità. Il che induce a ritenere che le posizioni del distaccante e distaccatario in materia di sicurezza saranno ancora oggetto di chiarimenti.

Alfonso Tagliamonte

Per informazioni

Tel. e fax
(mercoledì 12-14)
0874/484903
Piazza C.Battisti, 11
Campobasso
www.cref.it
info@cref.it